

Zimbra

avvocatura@comune.modugno.ba.it

Esperto Smart24PA+: la risposta al tuo quesito

Da : Smart24PA+ <infopoint@rds.ilsole24ore.com>

mer, 08 nov 2023, 10:25

Oggetto : Esperto Smart24PA+: la risposta al tuo quesito**A :** avvocatura@comune.modugno.ba.it

Questa email arriva da un mittente insolito. Assicurati che sia qualcuno di cui ti fidi.

Gentile abbonato,

ti comunichiamo che il quesito che hai formulato ha appena ricevuto risposta.

Quesito:

E' legittima la richiesta di una dipendente di rimborso spese legali di un procedimento penale attivato nei suoi confronti dal 2018 e concluso con ordinanza di archiviazione dell'8.2.2022 di cui viene data notizia all'Ente solo con comunicazione dell'11.4.2022. Nulla è mai stato comunicato in precedenza, neanche ai fini dell'espressione del comune gradimento. L'Ente è anche garantito da apposita polizza assicurativa, che non ha potuto attivare nei termini di legge per assenza di comunicazione

Risposta:

Nel nostro ordinamento, manca un principio generale che consenta di affermare l'esistenza di un generalizzato diritto al rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente. Il giudice di legittimità, in più pronunce, ha evidenziato che l'obbligo delle Amministrazioni pubbliche di farsi carico delle spese necessarie per assicurare la difesa legale al dipendente, pur se espressione della regola civilistica generale di cui all'articolo 1720 c.c., comma 2, non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità, civile o penale, riguardi attività poste in essere nell'adempimento di compiti di ufficio (Cass., Sez. Lavoro, n. 25976/2017). In particolare, con riferimento all'articolo 28 CCNL 14 settembre 2000, la Corte Suprema di Cassazione ha precisato che la disposizione è strutturata nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento, sempre che non sussista conflitto di interessi. Altresì, ha affermato che sebbene la norma contrattuale non preveda, espressamente, un obbligo a carico del lavoratore di immediata comunicazione della pendenza del procedimento e della volontà di volersi avvalere del patrocinio legale a carico dell'ente, tuttavia la disciplina postula una necessaria valutazione ex ante da parte dell'Amministrazione, che deve essere messa in condizione di verificare la sussistenza o meno del conflitto di interessi con il dipendente e, ove questo venga escluso, di indicare il difensore, sul cui nominativo dovrà essere espresso il gradimento da parte del dipendente. Infine, ha chiarito che «In mancanza della previa comunicazione non è configurabile in capo all'amministrazione l'obbligo di farsi carico delle spese di difesa sostenute dal proprio dipendente che abbia unilateralmente provveduto alla scelta ed alla nomina del legale di fiducia; parimenti

detto obbligo non sussiste nei casi in cui il lavoratore, dopo avere provveduto alla nomina, si limiti a comunicarla all'ente. Ciò in considerazione del fatto che il difensore nel processo dovrà farsi carico della necessaria tutela non del solo dipendente ma anche degli interessi dell'ente (Cass. sez. lav. 31 ottobre 2017 nr. 25976; 11 luglio 2018 nr. 18256).» (Cass., Sez. Lavoro, Ord. n. 32258 del 05.11.2021). Carmelo Battaglia

Ti informiamo che la risposta al tuo quesito è disponibile all'interno di Smart24 Fisco nella sezione L'Esperto ++.

Cordiali saluti
La Redazione di Smart24 Fisco

NOTA: Si prega di non rispondere a questo messaggio, poiché questa casella di posta non è abilitata alla risposta.

--

Questo messaggio e' stato analizzato ed e' risultato non infetto.
This message was scanned and is believed to be clean.

[Home](#) » [Pareri](#)

Rimborso spese legali

Territorio e autonomie locali

 6 Giugno 2023

Categoria

13 Status degli Amministratori Locali

Sintesi/Massima

In mancanza di una specifica previsione regolamentare al riguardo, ogni valutazione sulla questione relativa al rimborso delle spese legali in assenza di un mancato accordo preventivo con l'ente sulla scelta del legale di fiducia, spetta esclusivamente all'autonomia decisionale ed alla responsabilità di ciascun ente locale

Testo

E' stato chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero in ordine alle richieste di rimborso di spese legali avanzate da ex amministratori per la difesa in procedimenti penali avvenuta senza il preventivo accordo con il comune nella scelta del proprio legale di fiducia.

Al riguardo, con nota prot. n. 16012 del 30 maggio 2023, si osserva che in passato, in assenza di una specifica normativa in materia, la giurisprudenza aveva chiarito che l'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987, secondo un modello procedimentale analogo a quello regolato dall'art. 44 del R.D. n. 1611/1933, relativo all'assunzione a carico dello Stato della difesa dei pubblici dipendenti per fatti e cause di servizio, rimetteva alla valutazione discrezionale "ex ante" dell'ente locale la scelta di far assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, per cui non era in alcun modo riconducibile al contenuto precettivo della citata norma la pretesa di ottenere il rimborso delle spese del patrocinio legale a seguito di una scelta del tutto autonoma e personale della nomina del proprio difensore. Del resto l'onere della scelta di un "legale di comune gradimento" appariva del tutto coerente con le finalità della norma perché, se il dipendente voleva che l'amministrazione lo tenesse indenne dalle spese legali sostenute per ragioni di servizio, appariva logico che il legale chiamato a tutelare tali interessi, che non sono esclusivi del

dipendente ma coinvolgono anche quelli dell'ente di appartenenza, doveva essere scelto preventivamente e concordemente tra le parti (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2007, n.552).

La questione relativa al rimborso degli enti locali è stata successivamente disciplinata dal legislatore che, con l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015, ha sostituito il comma 5 dell'articolo 86 del d.lgs. n. 267/2000, ammettendo il rimborso "nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione", in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave; il legislatore ha pertanto inteso ammettere il rimborso limitatamente a procedimenti penali conclusi con l'esclusione della responsabilità dell'amministratore, nulla però prevedendo in merito alla scelta del difensore.

La giurisprudenza contabile, successivamente intervenuta, ha precisato che: "La disposizione di legge in esame non stabilisce che gli amministratori dell'Ente locale hanno senz'altro il diritto di pretendere che le spese legali da essi sopportate, pur quando ne ricorrono le condizioni, siano comunque e interamente poste a carico del bilancio dell'Ente e, in definitiva, della collettività amministrata(...) In verità non è di tale aspetto che si preoccupa il Legislatore, il quale invece si è preoccupato di comporre il conflitto tra l'interesse proprio degli amministratori – di assicurare a se stessi il rimborso delle spese legali eventualmente sostenute per vicende giudiziarie legate al mandato – e l'interesse della collettività all'uso delle risorse finanziarie per altre e diverse spese. Tale conflitto si supera, appunto, imponendo il rigoroso rispetto degli equilibri al momento della costruzione del bilancio di previsione e limitando la spesa nei limiti quantitativi della previsione approvata". (Corte dei conti, sez. regionale Basilicata, n. 45/2017/PAR; da ultimo Corte dei Conti, sez. reg. contr. Campania n. 102/2019).

Ancora, la giurisprudenza contabile ha escluso l'ammissibilità del riconoscimento di debiti fuori bilancio in caso di mancata previsione della spesa o di stanziamento insufficiente, così come ha escluso la possibilità di apportare variazioni agli stanziamenti senza prima aver rigorosamente accertato il mantenimento degli equilibri; del pari, ha rimarcato la impossibilità di impegnare somme per il rimborso di spese legali se non sono garantite le correlative entrate a copertura.

Come evidenziato la norma richiede l'assenza di conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore. In base all'orientamento della magistratura antecedente alla novella recata dalla legge n. 125/2015 (Corte dei Conti, sezioni riunite, 18.06.86, n. 501; Tar Lombardia, sezione II, 14.01.93 n. 14; Tar Piemonte,

sezione II, 28.02.95, n. 138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13.01.94 n. 20; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2242/2000) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, valutazione che non può essere effettuata in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio.

Per quanto attiene al nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti appare utile richiamare quanto argomentato dal Tar Puglia-Lecce, nella sentenza n. 380/2019, con riferimento ai dipendenti locali: "Occorre in particolare che gli atti o comportamenti posti alla base del processo penale risultino necessariamente collegati con l'adempimento di doveri d'ufficio e l'assolvimento di compiti istituzionali".

Da ultimo, è intervenuta la Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per la Puglia che, con deliberazione n. 117 del 22 luglio 2021, si è pronunciata sul limite fissato dalla legge di bilancio 2021. Secondo tale disposizione della legge finanziaria l'imputato assolto con sentenza irrevocabile ("perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato") ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute fino ad un massimo di 10.500 euro corrisposto in tre quote annuali di pari importo a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. I presupposti per ottenere il rimborso sono: la fattura del difensore, con indicazione dell'avvenuto pagamento; il parere di congruità della fattura espresso dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati, l'attestazione della cancelleria circa l'irrevocabilità della sentenza di assoluzione. Inoltre, il rimborso non spetta nei casi di assoluzione da uno o più capi d'imputazione e condanna per altri reati, estinzione del reato per amnistia o prescrizione e depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.

In conclusione, dopo aver delineato le coordinate normative ed interpretative in materia, si rappresenta che, in mancanza di una specifica previsione regolamentare al riguardo, ogni valutazione sulla questione relativa al rimborso delle spese legali in assenza di un mancato accordo preventivo con l'ente sulla scelta del legale di fiducia, spetta esclusivamente all'autonomia decisionale ed alla responsabilità di ciascun ente locale.

RIMBORSO SPESE
LEGALI

1.1 FEB 2022

AULA DI GIUSTIZIA
ESSENTE PRESTAZIONE ESSENTE DEDICATA



4538/122

Oggetto

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO**

Rimborso
spese legali

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 9314/2016

Dott. GIUSEPPE BRONZINI

- Presidente -

Cron. 4538

Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE

- Consigliere -

Rep.

Dott. CATERINA MAROTTA

- Rel. Consigliere -

Ud. 28/10/2021

Dott. IRENE TRICOMI

- Consigliere -

CC

Dott. FRANCESCA SPENA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9314-2016 proposto da:

LI ROSI FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA BARBERINI 67, presso lo studio dell'avvocato
GIUSEPPE BERRETTA, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato PAOLO LI ROSI;

- ricorrente principale -

contro

2021

3320

COMUNE VIZZINI, in persona del Sindaco *pro tempore*,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO
VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato MARIO
ANTONINI, rappresentato e difeso dall'avvocato
FRANCESCO ANDRONICO;

- controricorrente - ricorrente incidentale -

nonchè contro

LI ROSI FRANCESCO;

- ricorrente principale - controricorrente incidentale

avverso la sentenza n. 1003/2015 della CORTE D'APPELLO
di CATANIA, depositata il 22/10/2015 R.G.N. 1037/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/10/2021 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA.

Rilevato che:

1. con sentenza n. 1003/2015, pubblicata in data 22 ottobre 2015, la Corte d'appello di Catania, in riforma della decisione del Tribunale di Caltagirone, rigettava le domande proposte da Francesco Li Rosi, dipendente con funzioni di istruttore direttivo tecnico presso l'ufficio tecnico del Comune di Vizzini, volte ad ottenere il pagamento della complessiva somma di euro 57.392,25, richiesta a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per difendersi nel processo penale per il delitto di cui agli artt. 56, 81 cpv., 110 e 317 cod. pen., conclusosi con sentenza di assoluzione della Corte d'appello di Catania n. 2420 del 12.01.2006, ed il risarcimento del danno non patrimoniale per *mobbing*;

2. la Corte territoriale respingeva l'eccezione di litispendenza tra la domanda di rimborso delle spese relative al processo penale proposta in sede civile ed in sede amministrativa rilevando che il principio di cui all'art. 39, comma 1, cod. proc. civ. si riferisce esclusivamente a giudici diversi nell'ambito della medesima giurisdizione ordinaria e che nessuna litispendenza ai sensi dell'art. 39 cod. proc. civ. è configurabile tra due cause pendenti contemporaneamente dinanzi al giudice ordinario ed al giudice amministrativo;

rilevava che, fermo restando il principio della litispendenza per la domanda di risarcimento danni proposta dal ricorrente dinanzi al Tribunale di Caltagirone con ricorso iscritto al n. 916/2006, tuttavia il Tribunale non aveva preso alcuna decisione sul capo di domanda risarcitorio in pregiudizio di parte appellante e, pertanto, nessun interesse apprezzabile poteva riconoscersi in capo a quest'ultima su una statuizione in tal senso;

individuava nel combinato disposto dell'art. 24 L.R. Sicilia n. 30 del 2000 e dell'art. 39 L.R. Sicilia n. 145 del 1980 il fondamento del diritto al rimborso di tutte le spese sostenute nel giudizio penale, regolato dall'art. 24 cit. che aveva esteso ai dipendenti degli enti locali l'art. 39 della L.R. Sicilia n. 145 del 1980 per i casi di giudicato di esenzione di responsabilità;

riteneva che nessuna rilevanza assumesse invece l'art. 28 c.c.n.l. comparto enti locali ed i presupposti richiesti da tale statuizione;

riteneva, inoltre, che la disciplina regionale sul rimborso delle spese legali al dipendente trovasse applicazione esclusivamente nei casi in cui la condotta contestata

al dipendente, che subisce il procedimento penale, è realizzata nell'esercizio delle proprie funzioni e dei doveri d'ufficio;

assumeva che, nel caso di specie, sussistessero tutti i presupposti per applicare la norma di cui alla legge regionale siciliana ma che ciononostante fosse impossibile determinare la quantificazione del rimborso per mancanza della documentazione attestante l'effettività delle prestazioni elencate in parcella;

aggiungeva che nessuna prova fosse stata fornita in sede di giudizio con riferimento al pagamento degli importi indicati in parcella: il rimborso, pertanto, risultava privo di titolo;

3. ricorre per la cassazione della sentenza Francesco Li Rosi sulla base di tre motivi di ricorso;

4. il Comune di Vizzini ha resistito con regolare controricorso formulando altresì ricorso incidentale condizionato;

5. entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:

1. con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché dell'art. 24 della L.R. Sicilia n. 30 del 2000, dell'art. 39 della L.R. Sicilia n. 145 del 1980 e dell'art. 28 c.c.n.l. comparto enti locali, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.;

il ricorrente sostiene che la Corte territoriale ha effettuato una limitazione del *petitum* determinata dall'aver relegato la fattispecie alla sola normativa regionale e non anche all'art. 28 del c.c.n.l. richiamato;

sostiene che l'esclusione della normativa contrattuale ha comportato un pregiudizio alle proprie pretese in quanto l'art. 28 del c.c.n.l. configura una obbligazione non contestabile in alcun modo dalla PA che *ab initio* ha riconosciuto e assunto concordemente la difesa del proprio dipendente;

lamenta, altresì, con riguardo alla mancata applicazione dell'art. 28 del c.c.n.l., il difetto di motivazione ovvero l'omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.;

censura la sentenza impugnata perché viziata per non aver riconosciuto il diritto soggettivo di esso ricorrente ad essere tenuto indenne dalle spese legali in esito all'assoluzione, a prescindere dalla relativa quantificazione;

2. con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.;

lamenta il mancato riconoscimento del rimborso delle spese legali sulla base della parcella presentata in giudizio e denuncia la violazione del principio di non contestazione, sostenendo che il Giudice, in mancanza di una contestazione di controparte, avrebbe dovuto considerare il fatto come provato secondo il principio per cui la non contestazione di fatti allegati dalla controparte vale quale *relevatio ab onere probandi* per il deducente;

sostiene che il Giudice di secondo grado è incorso in un *error in procedendo* per non aver tenuto in considerazione ai fini decisori la non contestazione di controparte;

3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, sotto altro profilo, la violazione dell'art. 24 della L.R. Sicilia n. 30 del 2000 e dell'art. 39 della L.R. Sicilia n. 145 del 1980, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.;

sostiene che la Corte territoriale ha mal interpretato il termine "rimborso" utilizzato delle leggi regionali siciliane ove l'ha riferito alla sola restituzione di quanto già corrisposto senza lasciare spazio all'ipotesi di una successiva quantificazione delle somme;

4. il controricorrente propone ricorso incidentale condizionato evidenziando nel merito la inesistenza dei presupposti previsti dell'art. 28 c.c.n.l., sostenendo che non vi era mai stata una scelta "condivisa" di un legale di gradimento da parte del Comune e che la condotta tenuta dal Li Rosi non era imputabile all'ente perché espressione di interessi privati e non riguardanti la volontà della PA o funzioni della stessa;

5. il ricorso principale deve essere rigettato, con parziale correzione della motivazione della sentenza impugnata ex art. 384, comma 4, cod. proc. civ.;

5.1. va rilevato, innanzitutto, che il ricorrente principale non ha riportato il contenuto degli atti richiamati e non ha dato conto di dove gli stessi siano rinvenibili, in violazione del principio di specificità del ricorso;

nella specie, la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti i presupposti astratti normativi (sul punto, però, vedi *infra*) ma non ha condannato il Comune al rimborso perché mancavano i dati documentali e le prove tanto dell'attività espletata dal difensore quanto di un pagamento comprovante le spese sostenute;

in questa sede il ricorrente non ha offerto alcun elemento fattuale per contrastare la suddetta valutazione e per consentire a questa Corte di apprezzare *ex actis* la fondatezza del rilievo;

quanto alla dedotta avvenuta produzione della sentenza del giudizio penale e della parcella con l'elenco delle prestazioni rese dal difensore ed all'asserita non

contestazione di controparte, egualmente il ricorrente non riporta il contenuto degli atti di causa da cui si evincerebbe la suddetta mancata contestazione;

5.2. sebbene tali rilievi risultino assorbenti, reputa il Collegio sia opportuno ricordare - per finalità di nomofilachia - che l'obbligo delle amministrazioni pubbliche di farsi carico delle spese necessarie per assicurare la difesa legale al dipendente, pur se espressione della regola civilistica generale di cui all'art. 1720, comma 2, cod. civ., non è incondizionato e non sorge per il solo fatto che il procedimento di responsabilità civile o penale riguardi attività poste in essere nell'adempimento di compiti di ufficio (v. Cass., Sez. Un., 6 luglio 2015, n. 13861; Cass. 27 settembre 2016, n. 18946; Cass. 4 luglio 2017, n. 16396);

5.3. infatti, il legislatore e le parti collettive, nel porre a carico dell'erario una spesa aggiuntiva, hanno dovuto temperare le esigenze economiche dei dipendenti coinvolti, per ragioni di servizio, in un procedimento penale con quelle di limitazione degli oneri posti a carico dell'amministrazione;

5.4. la necessità di realizzare un giusto equilibrio fra detti opposti interessi ha ispirato le varie discipline dettate per ciascun tipo di rapporto e di giudizio (art. 67 d.P.R. n. 268 del 1987 per i dipendenti degli enti locali; art. 18 del d.l. n. 67 del 1997 applicabile ai dipendenti statali; art. 3 del d.l. n. 543 del 1996 in tema di giudizi di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti; le previsioni dei contratti collettivi del personale pubblico contrattualizzato dettate per i differenti comparti), sicché è stato affermato, e va qui ribadito, che in ragione della specificità e della diversità delle normative, si deve escludere che nel settore del lavoro pubblico costituisca principio generale il diritto incondizionato ed assoluto al rimborso delle spese legali (Cass. 13 marzo 2009, n. 6227);

5.5. non è, infatti, sufficiente che il dipendente sia stato sottoposto a procedimento per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni e sia stata accertata l'assenza di responsabilità, dovendo essere di volta in volta verificata anche la ricorrenza delle ulteriori condizioni alle quali è stato subordinato dal legislatore o dalle parti collettive il diritto all'assistenza legale o al rimborso delle spese sostenute;

5.6. ed allora ha errato la Corte territoriale nel ritenere che non assumesse rilievo alcuno l'art. 28 del c.c.n.l. - e ciò per avere l'art. 39 della L.R. n. 145 del 1980 («*Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e dei compiti d'ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l'assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che*

gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità»), la cui portata, dettata esclusivamente per il personale dell'amministrazione regionale, con l'art. 24 della L.R. n. 30 del 2000 n. 30, è stata espressamente estesa a tutti i dipendenti pubblici, sancito il diritto al rimborso «di tutte le spese sostenute», con esclusione, dunque, del sistema della previa valutazione dell'amministrazione e del requisito dell'assenza di conflitto di interessi -;

deve, al contrario, ritenersi che in particolare tale ultimo requisito condizioni non solo l'assunzione della difesa comune ma anche il rimborso successivo, avente la medesima *ratio* di tutela del dipendente che nell'esercizio dei compiti e funzioni di ufficio sia stato accusato ingiustamente di aver leso interessi terzi;

5.7. tuttavia, l'errore commesso dalla Corte territoriale non giustifica la cassazione della pronuncia;

5.8. proprio l'art. 28 c.c.n.l. invocato dal ricorrente (che ricalca la disciplina dettata dall'art. 67 del d.P.R. n. 268 del 1987), erroneamente pretermesso, richiede la presenza di determinate condizioni la cui sussistenza non risulta nella specie allegata e dimostrata;

la suddetta norma pattizia, infatti, al primo comma prevede che: «L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento»;

la disposizione è strutturata nel senso che l'obbligo del datore di lavoro ha ad oggetto non già il rimborso al dipendente dell'onorario corrisposto ad un difensore di sua fiducia, ma l'assunzione diretta degli oneri di difesa fin dall'inizio del procedimento, con la nomina di un difensore di comune gradimento (Cass., S.U., n. 6227 del 2009 cit.);

detto obbligo, inoltre, è subordinato all'esistenza di precise condizioni perché l'assunzione diretta della difesa del dipendente è imposta all'ente locale solo nei casi in cui: a) si tratti di fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio; b) non sussista conflitto di interessi; c) la difesa sia stata assicurata da un legale di 'comune gradimento';

5.9. la connessione dei fatti con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali va intesa nel senso che tali atti e fatti devono essere

riconducibili all'attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione, nonché occorre che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere e il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non compiendo quel fatto o quell'atto è, perciò, innanzitutto necessario che le condotte contestate al dipendente nel procedimento penale siano connesse alle esigenze di ufficio e non al proprio interesse privato (cfr. Cass. n. 28507 del 2018; Cass. n. 20561 del 2018; Cass. n. 24480 del 2013; Cass. n. 5718 del 2011; Cass. n. 27871 del 2008);

5.10 quanto all'ulteriore requisito costituito dall'assenza di un conflitto di interessi con l'Amministrazione di appartenenza, questa Corte ha affermato che tale conflitto è rilevante indipendentemente dall'esito del giudizio penale e dalla relativa formula di assoluzione; ne consegue che al dipendente comunale, assolto dall'imputazione, non compete il rimborso delle spese legali qualora i fatti ascrittigli esulino dalla funzione svolta (Cass. n. 2297 del 2014; Cass. n. 17874 del 2018);

in altri termini, ai fini del rimborso richiesto è necessario che il fatto di reato oggetto dell'imputazione penale non configuri una fattispecie ontologicamente in conflitto con i doveri d'ufficio che determini *ipso facto* la legittimazione dello stesso Ente di costituirsi parte civile;

5.11. da tale argomentazione discende che l'assoluzione, ancorché con la formula 'piena', non legittima il richiesto rimborso non risolvendo *ex post* il conflitto di interessi, in quanto l'indicata formula non consente di ricondurre alla pubblica Amministrazione e ai suoi fini istituzionali l'attività penalmente rilevante che è stata contestata;

5.12. il principio è stato ribadito da questa Corte, secondo il cui orientamento se l'accusa è quella di aver commesso un reato che contempli l'ente locale come parte offesa (e, quindi, in oggettiva situazione di conflitto di interessi), il diritto al rimborso non sorge affatto, escludendo dunque che esso emerga solo nel momento in cui il dipendente sia stato, in ipotesi, assolto dall'accusa (v. Cass. 2475 del 2019; Cass. n. 18256 del 2018; in termini anche Cass., S.U., n. 13048 del 2007);

5.13. nella specie, l'ipotesi accusatoria (poi venuta meno a seguito dell'assoluzione dell'imputato perché "il fatto non sussiste"), lungi dall'essere significativa di un collegamento con i compiti d'ufficio postula l'esistenza di un conflitto di interessi (il ricorrente è stato imputato di reati il cui soggetto passivo è proprio la pubblica Amministrazione che è, come tale, legittimata alla costituzione di parte civile,

irrilevante essendo che, nella specie, tale costituzione non vi sia stata e che l'Amministrazione non abbia avviato alcun procedimento disciplinare: v. pag. 10 del ricorso per cassazione), escludendo, nel contempo, che la difesa del dipendente possa essere riferita alla tutela dei diritti ed interessi dell'Amministrazione medesima;

la circostanza che la condotta materiale contestata al ricorrente sia stata posta in essere nell'esercizio delle proprie funzioni di addetto al rilascio delle concessioni edilizie (v. pag. 8 della sentenza impugnata) non esclude il conflitto di interessi perché, anzi, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, qualifica l'ipotesi di reato di cui all'art. 317 cod. pen. che (tanto nella ipotesi del reato consumato quanto in quella del reato tentato) presuppone l'abuso della propria qualità e dei propri poteri;

né, come detto, l'assoluzione con formula piena risolve *ex post* il conflitto di interessi, in quanto tale formula non consente di per sé di ricondurre alla pubblica Amministrazione e ai suoi fini istituzionali l'attività penalmente rilevante che è stata contestata al dipendente;

5.14. senza dire che nessun elemento sussistente riguardo alla difesa assicurata, nella specie, da un legale di 'comune gradimento';

6. da tanto consegue che il ricorso principale deve essere rigettato con assorbimento del ricorso incidentale condizionato;

7. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente principale nella misura indicata in dispositivo;

8. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma-1 *quater*, del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito l'incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale al pagamento, in favore del Comune di Vizzini, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma-1 *quater*, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-*bis*, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 28 ottobre 2021.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Il Funzionario Giudiziario
Marta Pia Giaccoia

Depositato in Cancelleria

oggi, 11 FEB 2022

Il Funzionario Giudiziario

R. Gen. N. 9314/2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Marta Pia Giaccoia

Il Presidente

Dott. Giuseppe Bronzini

Giuseppe Bronzini

Sintesi/Massima

In mancanza di una specifica previsione regolamentare al riguardo, ogni valutazione sulla questione relativa al rimborso delle spese legali in assenza di un mancato accordo preventivo con l'ente sulla scelta del legale di fiducia, spetta esclusivamente all'autonomia decisionale ed alla responsabilità di ciascun ente locale

Testo

E' stato chiesto di conoscere l'avviso di questo Ministero in ordine alle richieste di rimborso di spese legali avanzate da ex amministratori per la difesa in procedimenti penali avvenuta senza il preventivo accordo con il comune nella scelta del proprio legale di fiducia. Al riguardo, con nota prot. n. 16012 del 30 maggio 2023, si osserva che in passato, in assenza di una specifica normativa in materia, la giurisprudenza aveva chiarito che l'art. 67 del D.P.R. n. 268/1987, secondo un modello procedimentale analogo a quello regolato dall'art. 44 del R.D. n. 1611/1933, relativo all'assunzione a carico dello Stato della difesa dei pubblici dipendenti per fatti e cause di servizio, rimetteva alla valutazione discrezionale "ex ante" dell'ente locale la scelta di far assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, per cui non era in alcun modo riconducibile al contenuto precettivo della citata norma la pretesa di ottenere il rimborso delle spese del patrocinio legale a seguito di una scelta del tutto autonoma e personale della nomina del proprio difensore. Del resto l'onere della scelta di un "legale di comune gradimento" appariva del tutto coerente con le finalità della norma perché, se il dipendente voleva che l'amministrazione lo tenesse indenne dalle spese legali sostenute per ragioni di servizio, appariva logico che il legale chiamato a tutelare tali interessi, che non sono esclusivi del dipendente ma coinvolgono anche quelli dell'ente di appartenenza, doveva essere scelto preventivamente e concordemente tra le parti (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 27 gennaio 2007, n.552).

La questione relativa al rimborso degli enti locali è stata successivamente disciplinata dal legislatore che, con l'articolo 7-bis, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali" convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015, ha sostituito il comma 5 dell'articolo 86 del d.lgs. n. 267/2000, ammettendo il rimborso "nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione", in presenza dei seguenti requisiti: a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave; il legislatore ha pertanto inteso ammettere il rimborso limitatamente a procedimenti penali conclusi con l'esclusione della responsabilità dell'amministratore, nulla però prevedendo in merito alla scelta del difensore. La giurisprudenza contabile, successivamente intervenuta, ha precisato che: "La disposizione di legge in esame non stabilisce che gli amministratori dell'Ente locale hanno senz'altro il diritto di pretendere che le spese legali da essi sopportate, pur quando ne ricorrono le condizioni, siano comunque e interamente poste a carico del bilancio dell'Ente e, in definitiva, della collettività amministrata(...) In verità non è di tale aspetto che si preoccupa il Legislatore, il quale invece si è preoccupato di comporre il conflitto tra l'interesse proprio degli amministratori – di assicurare a se stessi il rimborso delle spese legali eventualmente sostenute per vicende giudiziarie legate al

mandato - e l'interesse della collettività all'uso delle risorse finanziarie per altre e diverse spese. Tale conflitto si supera, appunto, imponendo il rigoroso rispetto degli equilibri al momento della costruzione del bilancio di previsione e limitando la spesa nei limiti quantitativi della previsione approvata". (Corte dei conti, sez. regionale Basilicata, n. 45/2017/PAR; da ultimo Corte dei Conti, sez. reg. contr. Campania n. 102/2019).

Ancora, la giurisprudenza contabile ha escluso l'ammissibilità del riconoscimento di debiti fuori bilancio in caso di mancata previsione della spesa o di stanziamento insufficiente, così come ha escluso la possibilità di apportare variazioni agli stanziamenti senza prima aver rigorosamente accertato il mantenimento degli equilibri; del pari, ha rimarcato la impossibilità di impegnare somme per il rimborso di spese legali se non sono garantite le correlative entrate a copertura. Come evidenziato la norma richiede l'assenza di conflitto di interessi tra l'attività dell'amministrazione e la condotta dell'amministratore. In base all'orientamento della magistratura antecedente alla novella recata dalla legge n. 125/2015 (Corte dei Conti, sezioni riunite, 18.06.86, n. 501; Tar Lombardia, sezione II, 14.01.93 n. 14; Tar Piemonte, sezione II, 28.02.95, n. 138; Consiglio di Stato, sezione VI, 13.01.94 n. 20; Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza n. 2242/2000) il contrasto di interessi va escluso quando l'amministratore abbia adottato atti d'ufficio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, valutazione che non può essere effettuata in astratto ed ex ante, cioè con puro e semplice riferimento alle accuse rubricate, ma deve essere preso in considerazione in concreto, a conclusione del processo, tenuto conto dell'esito dell'istruttoria e del conseguente giudizio.

Per quanto attiene al nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti appare utile richiamare quanto argomentato dal Tar Puglia-Lecce, nella sentenza n. 380/2019, con riferimento ai dipendenti locali: "Occorre in particolare che gli atti o comportamenti posti alla base del processo penale risultino necessariamente collegati con l'adempimento di doveri d'ufficio e l'assolvimento di compiti istituzionali".

Da ultimo, è intervenuta la Corte dei Conti – Sez. Regionale di controllo per la Puglia che, con deliberazione n. 117 del 22 luglio 2021, si è pronunciata sul limite fissato dalla legge di bilancio 2021. Secondo tale disposizione della legge finanziaria l'imputato assolto con sentenza irrevocabile ("perché il fatto non sussiste, perché non ha commesso il fatto o perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato") ha diritto al rimborso delle spese legali sostenute fino ad un massimo di 10.500 euro corrisposto in tre quote annuali di pari importo a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. I presupposti per ottenere il rimborso sono: la fattura del difensore, con indicazione dell'avvenuto pagamento; il parere di congruità della fattura espresso dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati, l'attestazione della cancelleria circa l'irrevocabilità della sentenza di assoluzione. Inoltre, il rimborso non spetta nei casi di assoluzione da uno o più capi d'imputazione e condanna per altri reati, estinzione del reato per amnistia o prescrizione e depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione. In conclusione, dopo aver delineato le coordinate normative ed interpretative in materia, si rappresenta che, in mancanza di una specifica previsione regolamentare al riguardo, ogni valutazione sulla questione relativa al rimborso delle spese legali in assenza di un mancato accordo preventivo con l'ente sulla scelta del legale di fiducia, spetta esclusivamente all'autonomia decisionale ed alla responsabilità di ciascun ente locale.

Ufficio Legale Comune di Modugno

Da: PEC Sinistri Assiteca Bari <sinistri.bari@pec.assiteca.net>
Inviato: mercoledì 25 gennaio 2023 10:40
A: 'Affari Generali - Comune di Modugno'
Oggetto: sx Tutela Legale Petronelli Rosalisa proc. pen.3152/2018

Buongiorno

Con riferimento all'oggetto alla luce della documentazione ricevuta ad aprile 2022 abbiamo aperto il sinistro sia sulla polizza in corso ROLAND n. 1820203540 che sulla polizza AIG IFLE00865 in corso al momento dell'evento.

La Compagnia Roland segnala che il sinistro è insorto ante capitolato ROLAND (in data 08/02/17) come, ante capitolato Roland, è il primo atto notificato all'Arch Petronelli (avviso di procedimento in camera di consiglio del 29/03/19).

Il sinistro sarebbe dovuto essere denunciato entro due anni dal momento del primo atto notificato.

Il sinistro, pertanto risulta prescritto.

La Compagnia AIG comunica che il sinistro risulta privo di copertura in quanto l'art. 20 delle condizioni di polizza dispone che la garanzia non comprende i casi assicurativi che, pur insorti nel corso del contratto, non sono stati denunciati trascorsi i termini di prescrizione previsti dalla legge. La Compagnia pertanto contesta la prescrizione del diritto derivante dal contratto assicurativo ex art. 2952 c.c. comma 2, posto che tra la data di notifica del primo atto giudiziario (avviso di procedimento in camera di consiglio del 29/03/19) e la data della denuncia del sinistro (13/04/22) è trascorso un termine superiore a quello indicato dalla norma sopra richiamata (2 anni).

A disposizione per ogni chiarimento porgiamo cordiali saluti



// A howden company

ASSITECA S.p.A. a Socio Unico
Corso Vittorio Emanuele II, 60 - 70122 Bari (BA)
sinistri.bari@pec.assiteca.net - www.assiteca.it
Cap. soc. Euro 7.617.193,51 i.v. - Reg. Imprese MI/C.F./P. IVA IT 09743130156 - R.E.A. MI 1313138

In ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Per ulteriori dettagli in merito al trattamento dei dati da parte di Assiteca S.p.a e di tutte le società del Gruppo, la invitiamo a prendere visione della Data Protection Policy sul sito www.assiteca.it. Grazie.

Pursuant to General Data Protection Regulation 2016/679, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee and have received this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may not copy or disseminate this message to anyone. For further details on the processing of data by Assiteca S.p.a and all the companies of the Group, we invite you to read the Data Protection Policy on the website www.assiteca.it. Thank you.

N. 3152/2018 R.G.N.R.
N. 1872/2019 R.G. G.I.P.



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE GIP/GUP
Sezione del Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
(artt. 409 c.p.p.)

Il G.i.p., Paola Angela De Santis,
letti gli atti del procedimento iscritto nei confronti di:
LOCONTE Antonio, PETRONELLI Rosalisa, CRAMAROSSA Fabrizio, DEL
ZOTTI Vito, FICARELLA Gaetano, AMATULLI Gaetano e-ORO Giuseppe,
come generalizzati in atti;
per i reati p. e p. dagli artt. 323, 340, 328, 479 e 595 c.p., in Modugno, in data
8.2.2017 al 3.8.2017;

letta la richiesta di archiviazione in data 18.2.2018 (depositata presso questo Ufficio in
data 11.2.2019) avanzata dal Pubblico Ministero in riferimento al procedimento indicato in
epigrafe e fondata sulla inidoneità degli elementi a sostenere l'accusa in giudizio;

visto l'atto di opposizione depositato in data 4.2.2019 nell'interesse di Magrone
Cristina Lucia;

udite le Parti presenti all'udienza camerale in data 18.1.2022, fissata ai sensi dell'art.
410, comma 3, c.p.p. (a seguito dei differimenti disposti, anche in considerazione
dell'emergenza epidemiologica COVID -19), e sciolta la riserva di cui al relativo verbale;

OSSERVA

Quanto ai limiti del sindacato del G.i.p. in ordine alla richiesta di archiviazione
avanzata dal Pubblico Ministero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di
Legittimità, se per un verso "costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice
per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona
non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i
quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione. (In applicazione del principio la
Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva
disposto l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., nei
confronti di soggetto indagato per il solo reato di cui all'art. 589 cod. pen.)" ⁽¹⁾; per altro
verso, operando una netta distinzione tra l'ordine di imputazione coatta e l'ordine di nuove
indagini, la Corte di Cassazione ha escluso che l'ordine di effettuare nuove indagini per fatti
diversi costituisca un'indebita ingerenza nella sfera di autonomia della pubblica accusa;
l'ordine di imputazione coatta, invece, "obbligando il pubblico ministero a contestare i fatti,
così come emersi dalle indagini già espletate, gli preclude la possibilità di adottare autonome
determinazioni all'esito delle ulteriori indagini che la pubblica accusa ritenga di espletare sulle
diverse ipotesi di reato rilevate dal giudice a seguito della iscrizione delle stesse nel registro di
cui all'art. 335 cod. proc. pen." ⁽²⁾. Tale principio era peraltro già stato riconosciuto, in tempi
più risalenti, dalla giurisprudenza costituzionale. In particolare, il Giudice delle leggi aveva

¹) Cfr. Cass. pen., sez. IV, 10.10.2018-11.1.2019, n. 1217.

²) Cfr. Cass. pen., SS.UU., sent. n. 4319 del 28.11.2013 (dep. il 30.01.2014); cfr. anche, in tal senso,
Cass. pen., sez. VI, n. 26875 del 10.05.2017.

affermato il principio secondo cui "il controllo di legalità esercitato dal giudice in attuazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, investe l'intera vicenda processuale e riguarda l'integralità dei risultati delle indagini, senza la possibilità di imporre limiti devolutivi in relazione alla domanda del p.m." ⁽³⁾.

Nondimeno, "in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, il diritto al contraddittorio garantito dall'art. 410 cod. proc. pen. alla persona offesa non ha ad oggetto le scelte di merito effettuate dal pubblico ministero sulla ricostruzione dei fatti ed al loro rilievo penale - in ordine alle quali possono essere depositate unicamente memorie ex artt. 90 e 121 cod. proc. pen. valutabili dal giudice ai fini della fissazione dell'udienza camerale di cui all'art. 409, comma secondo, cod. proc. pen. - ma la completezza delle indagini, potendo essere solo indicati nuovi ambiti di indagine e nuove prove" ⁽⁴⁾; inoltre, "al fine di valutare l'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice, pur non potendo effettuare una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa, conserva tuttavia il potere-dovere di escludere le richieste investigative che appaiano, con immediata evidenza, superflue o comunque inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'onere di indicazione posto a carico della persona offesa dall'art. 410, comma primo, cod. proc. pen., è funzionale a consentire al giudicante di sfrondare il procedimento da richieste non serie o meramente esplorative, che sottoporrebbero l'indagato ad un inutile aggravio della sua posizione processuale)" ⁽⁵⁾.

Sicché, alla luce di tutte le argomentazioni (in fatto ed in diritto) richiamate innanzi e in premessa, devono condividersi le argomentazioni compendiate nella richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero in ordine all'inidoneità degli elementi in atti a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti di ciascuno degli odierni indagati, vieppiù considerando che:

- pur a fronte (anche) di fattispecie procedibili d'ufficio, come evidenziato dal difensore degli indagati DEL ZOTTI, CRAMAROSSA e AMATULLI, nel corso dell'udienza camerale, l'atto di querela a nome dell'opponente Magrone Cristina Lucia allegato alla comunicazione di notizia di reato in data 21.9.2017 (cfr. pg. 5 ss.) risulta sprovvisto di sottoscrizione e non autenticato ⁽⁶⁾; e, sebbene nell'informativa si chiarisca che l'atto è stato trasmesso a mezzo pec e la Suprema Corte abbia puntualizzato in proposito che "la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza" ⁽⁷⁾, nel caso di specie agli atti non risulta allegata la ricevuta della pec in questione, onde constatare la coincidenza tra identità del nominativo del mittente e del querelante (a differenza, ad esempio, dell'atto stragiudiziale di significazione trasmesso a mezzo pec in data 27.9.2017, che reca comunque sia una sottoscrizione a firma della Magrone, che l'autentica del

³⁾ Cfr. Corte Cost., sent. n. 478 del 1993.

⁴⁾ Cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 21.6-20.7.2016, n. 31274

⁵⁾ Cfr. Cass. pen., sez. III, 3.11.2016-3.4.2017, n. 16551.

⁶⁾ Cfr., sul punto, *a fortiori*, Cass. pen., sez. V, 5.10.2005 – 15.3.2006, n. 9004: "la querela depositata da un incaricato necessita, ex art. 337 cod. proc. pen., della sottoscrizione autentica; a tal fine non rileva la circostanza che la persona offesa dal reato sia un avvocato, in quanto sussiste, comunque, la necessità della nomina di un difensore che l'assisti nel corso del giudizio, considerato che non vi è alcuna norma che legittimi l'avvocato all'autenticazione della propria firma, ove agisca come privato cittadino".

⁷⁾ Cfr. Cass. pen., SS. UU., 28.3-17.6.2013, n. 26268.

difensore). Sicchè non risultano comunque indefettibilmente acclarati i presupposti di cui agli artt. 336 ss. c.p.p.. Viceversa, è allegata in atti (cfr. allegato 61) la pec. a nome della Magrone, di trasmissione della integrazione di querela in data 23.2.2018 (data in cui, con riferimento alla fattispecie procedibile a querela- art. 595 c.p.-, sarebbero comunque decorsi i termini di cui all'art. 124 c.p.):

- l'opposizione alla richiesta di archiviazione risulta presentata da un difensore, ma agli atti è carente la nomina in favore del predetto da parte di Magrone Lucia Cristina; la Magrone, inoltre, risulta deceduta in data 2.3.2019 (cfr. dichiarazione verbalizzata nel corso dell'udienza camerale del 25.11.2019, in cui il difensore ha contestualmente depositato un atto di nomina a firma di Domenico Magrone e atto pubblico di accettazione di eredità registrato in Foggia e trascritto in Bari data 21.6.2019; tant'è che a nome dello stesso risulta la comunicazione di differimento udienza effettuata in data 19.2.2021 a mezzo snt al difensore) e, secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte, "agli eredi o ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato non è riconoscibile la facoltà di opporsi alla richiesta di archiviazione, nè quella di presentare ricorso contro il provvedimento di accoglimento della stessa" ⁽⁸⁾;

nel merito, poi:

- la stessa PETRONELLI, già in data 10.8.2017 (e dunque in epoca precedente alla querela della Magrone pervenuta presso la Stazione dei Carabinieri di Modugno in data 20.9.2017), aveva sporto denuncia in ordine alla pubblicazione della relazione n. 101108 del 23.2.2017, significando che *"da un confronto eseguito da lei stessa tra l'originale della relazione n. 10108 da lei custodita in cassaforte e quella pubblicata sul sito web sarebbero emerse delle difformità e pertanto quest'ultima sarebbe stata acquisita al di fuori ed in violazione di qualsiasi norma che regola l'accesso agli atti"*; in senso conforme anche il tenore della nota prot. 45576 del 4.9.2017 (con riferimento all'accesso agli atti): dal chè si desume, per un verso, la non (sicura) rimproverabilità della condotta in questione alla predetta indagata (quantomeno sotto il profilo relativo all'elemento soggettivo dell'addebito); e, per altro verso, (quantomeno) l'assenza di concreti riscontri in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo delle fattispecie di cui agli artt. 323 e 328 c.p.;
- devono, sotto altro aspetto, essere condivise le argomentazioni del Pubblico Ministero circa l'impossibilità di individuare i soggetti responsabili della diffusione della relazione prot. 10818 del 23.2.2017: vieppiù considerando il notevole lasso temporale intercorso, si tratta, infatti, di una lacuna investigativa allo stato non emendabile a livello pratico;
- agli altri indagati, in quanto estranei all'amministrazione comunale, non risulterebbero comunque ascrivibili i reati propri di cui agli artt. 323 e 328 c.p.

Rilevato, quindi, che, allo stato, in ragione delle predette emergenze, con riferimento alle fattispecie di reato ascritte agli odierni indagati non risultano ipotizzabili ulteriori temi di investigazione.

P.Q.M.

visti gli artt. 408 e ss. c.p.p.,

dichiara inammissibile l'opposizione.

dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico

⁸) Cfr. Cass. pen., sez. II, 9.11.2012- 13.2.2013, n. 7043; nonché sez. V, 22.11.2013 – 17.2.2014, n. 7464 secondo cui "è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione, se la stessa è deceduta - non in conseguenza del reato- dopo la proposizione della impugnazione".

Ministero.

Bari, 8 febbraio 2022

Il G.i.p.

Paola Angela De Santis

Paola Angela De Santis

TK187
Deposito / ...
Bari 08.02.2022
L'Assistente ...

[Signature]

Zimbra

m.cesiri@comune.modugno.ba.it

Sinistro aperto presso Comapagnia - Richiesta

Da : Maria Antonietta FLORIO
<m.florio@comune.modugno.ba.it>

lun, 29 ago 2022, 10:34

 1 allegato

Oggetto : Sinistro aperto presso
Comapagnia - Richiesta

A : Rosalisa PETRONELLI
<r.petronelli@comune.modugno.ba.it>

Cc : Manuela CESIRI
<m.cesiri@comune.modugno.ba.it>

Gentilissima,
in relazione al sinistro aperto presso la Compagnia ai fini della tutela legale si trasmette la richiesta pervenuta in data odierna.
In attesa di cortese riscontro
Cordiali saluti

Dott.ssa Maria Antonietta Florio

Responsabile Servizio Affari Generali

Sede: Piazza del Popolo, 16
70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.705

mail: m.florio@comune.modugno.ba.it

P.E.C.: affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

www.comune.modugno.ba.it

Non

stampare questa e-mail.

Questo messaggio è rivolto esclusivamente al destinatario/ai destinatari indicati nello stesso. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate. La diffusione, distribuzione e/o la copia del contenuto del presente messaggio da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è severamente vietata ai sensi del codice penale, in particolare dell'art. 616 c.p., della vigente normativa in materia di

protezione dei dati personali italiana, tra cui il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. (Codice Privacy), ed europea, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679, nonché ai sensi del D.Lgs. 30/2015 (Codice della proprietà industriale) e in particolare della relativa disciplina sui segreti commerciali. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, non avete alcuna autorizzazione ad utilizzare, distribuire, stampare o copiare in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, lo stesso ed ogni suo allegato, e vi invitiamo a distruggere subito il messaggio, ogni suo allegato, ed ogni eventuale loro copia dai vostri sistemi, e di darne immediata comunicazione inviando una e-mail all'indirizzo del mittente. Il mittente non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per eventuali conseguenze pregiudizievoli e/o danni derivanti dalla spedizione e ricezione del presente messaggio di posta elettronica. Questo messaggio è stato oggetto di verifiche contro la presenza virus informatici, tuttavia si declina ogni responsabilità in merito a eventuali danni causati da virus non rilevati.

Please don't print this e-mail.

This message is for the sole use of the intended recipient(s) named above. Any information included in the message, including attachments, is strictly confidential and is protected by law. Any disclosure, distribution and/or copying of this message by any subject different from the named recipient(s) is strictly prohibited by local criminal law, by National and European legislation on data protection, including Regulation (EU) 2016/679, as well as by National and European intellectual property laws, in particular the relevant provisions on business secrets. If you are not the intended recipient, you are not authorized to use, distribute, print or copy any part of this message or of any attachment, whether directly or indirectly, and you are requested to delete this message and any attachment and all copies of it and of any such attachment from your system immediately, after which, please inform us immediately about the deletion by sending a message to the e-mail address of the sender. The sender cannot be held responsible or liable in any way whatsoever for and/or in connection with any consequences and/or damage resulting from the dispatch and receipt of this e-Mail. This message has been scanned for computer viruses, however we do not accept any liability whatsoever in respect of any potential damage caused by any virus which is not detected.

sinistro Petronelli - richiesta del 29.08.2022 da

 **evadere.pdf**

7 KB

Data consegna:

lunedì 29 agosto 2022 - 09:20:15

Mittente:

sinistri.bari@pec.assiteca.net

Email Mittente:

sinistri.bari@pec.assiteca.net

Destinatario:

affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

Destinatario Cc:**Oggetto:**

POSTA CERTIFICATA: Sinistro N. BA01054995 del 29/03/2019

COMUNE DI MODUGNO/PETRONELLI ROSALIA - Vs. Rif. 2022/222942

Corpo:

Buongiorno

Gli Assicuratori, al fine di potersi esprimere in merito all'operatività della polizza, chiedono se la mail dell'arch. Petronelli dell'11 aprile 2022 è la prima a denuncia del sinistro.

Grazie.

Cordiali saluti

Maurizio Mastromauro

Assistente Gestione Sinistri

Divisione Sinistri

T +39 080 9641511 241

Numero Iscrizione RUI: E000287499 maurizio.mastromauro@assiteca.it

ASSITECA S.p.A.

Corso Vittorio Emanuele II, 60 - 70122 Bari (BA)

<<https://www.assiteca.it>> www.assiteca.it

In ottemperanza al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio le fosse pervenuto per errore, la

invitiamo ad eliminarlo senza copiarlo e a non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Per ulteriori dettagli in merito al trattamento dei dati da parte di Assiteca S.p.a e di tutte le società del Gruppo, la invitiamo a prendere visione della Data Protection Policy sul sito <<https://www.assiteca.it>> www.assiteca.it. Grazie.

Pursuant to General Data Protection Regulation 2016/679, you are hereby informed that this message contains confidential information intended only for the use of the addressee. If you are not the addressee and have received

this message by mistake, please delete it and immediately notify us. You may

not copy or disseminate this message to anyone. For further details on the processing of data by Assiteca S.p.a and all the companies of the Group, we

invite you to read the Data Protection Policy on the website

<<https://www.assiteca.it>> www.assiteca.it. Thank you.

Allegati:

- 890.eml

Liquidazione giudiziale compenso avvocati in ambito Penale

Artt. 1 - 3 e 12 - 17 D.M. 55/2014

Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)

Competenza: GIP

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore minimo:	€ 426,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 378,00
Fase decisionale, valore minimo:	€ 709,00
Compenso tabellare (valori minimi)	€ 1.513,00
Aumento del 20 % per particolare complessità o gravità, entità e numero delle imputazioni, urgenza, pregio dell'opera prestata, risultati ottenuti, particolari circostanze (<i>art. 12, comma 1</i>)	€ 302,60
Compenso tabellare con aumenti ex art. 12, comma 1	€ 1.815,60

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare	€ 1.815,60
Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 272,34
Cassa Avvocati (4%)	€ 83,52
IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE	€ 2.171,46

BRUNO VIGILANTI

AVVOCATO

NOTA SPECIFICA

in materia penale

proc. pen. n. 3152/18r.g.n.r. Bari – n. 1872/19r.g. G.I.P.Bari

c/PETRONELLI Rosalisa

	SPESE	ONORARI
COMPETENZA GIP		
Fase di studio della controversia		€ 450,00
Fase introduttiva del giudizio		€ 540,00
Fase decisionale		€ 1.350,00
Compenso tabellare¹		€ 2.340,00
ex art 12, comma 3, D.M. 55/2014		
Rimborso forfettario (15% di € 2.340,00)		€ 351,00
C.A.P. (4% di € 2.691,00)		€ 107,64
TOTALE		€ 2.798,64

Bari, li 30 marzo 2022

avv. Bruno Vigilanti

¹ *Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018.
Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.
Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale (per importi maggiori di Euro 77,47).*



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE GIP/GUP
Sezione del Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE
(artt. 409 c.p.p.)

Il G.i.p., Paola Angela De Santis,
letti gli atti del procedimento iscritto nei confronti di:
LOCONTE Antonio, PETRONELLI Rosalisa, CRAMAROSSA Fabrizio, DEL
ZOTTI Vito, FICARELLA Gaetano, AMATULLI Gaetano e ORO Giuseppe,
come generalizzati in atti;
per i reati p. e p. dagli artt. 323, 340, 328, 479 e 595 c.p., in Modugno, in data
8.2.2017 al 3.8.2017;
letta la richiesta di archiviazione in data 18.2.2018 (depositata presso questo Ufficio in
data 11.2.2019) avanzata dal Pubblico Ministero in riferimento al procedimento indicato in
epigrafe e fondata sulla inidoneità degli elementi a sostenere l'accusa in giudizio;
visto l'atto di opposizione depositato in data 4.2.2019 nell'interesse di Magrone
Cristina Lucia;
udite le Parti presenti all'udienza camerale in data 18.1.2022, fissata ai sensi dell'art.
410, comma 3, c.p.p. (a seguito dei differimenti disposti, anche in considerazione
dell'emergenza epidemiologica COVID -19), e sciolta la riserva di cui al relativo verbale;

OSSERVA

Quanto ai limiti del sindacato del G.i.p. in ordine alla richiesta di archiviazione
avanzata dal Pubblico Ministero, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di
Legittimità, se per un verso "costituisce atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del giudice
per le indagini preliminari, sia l'ordine d'imputazione coatta emesso nei confronti di persona
non indagata, sia quello emesso nei confronti dell'indagato per reati diversi da quelli per i
quali il pubblico ministero aveva richiesto l'archiviazione. (In applicazione del principio la
Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari aveva
disposto l'imputazione coatta per il reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., nei
confronti di soggetto indagato per il solo reato di cui all'art. 589 cod. pen.)" ⁽¹⁾; per altro
verso, operando una netta distinzione tra l'ordine di imputazione coatta e l'ordine di nuove
indagini, la Corte di Cassazione ha escluso che l'ordine di effettuare nuove indagini per fatti
diversi costituisca un'indebita ingerenza nella sfera di autonomia della pubblica accusa;
l'ordine di imputazione coatta, invece, "obbligando il pubblico ministero a contestare i fatti,
così come emersi dalle indagini già espletate, gli preclude la possibilità di adottare autonome
determinazioni all'esito delle ulteriori indagini che la pubblica accusa ritenga di espletare sulle
diverse ipotesi di reato rilevate dal giudice a seguito della iscrizione delle stesse nel registro di
cui all'art. 335 cod. proc. pen." ⁽²⁾. Tale principio era peraltro già stato riconosciuto, in tempi
più risalenti, dalla giurisprudenza costituzionale. In particolare, il Giudice delle leggi aveva

¹) Cfr. Cass. pen., sez. IV, 10.10.2018-11.1.2019, n. 1217.

²) Cfr. Cass. pen., SS.UU., sent. n. 4319 del 28.11.2013 (dep. il 30.01.2014); cfr. anche, in tal senso,
Cass. pen., sez. VI, n. 26875 del 10.05.2017.

affermato il principio secondo cui “il controllo di legalità esercitato dal giudice in attuazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale, investe l'intera vicenda processuale e riguarda l'integralità dei risultati delle indagini, senza la possibilità di imporre limiti devolutivi in relazione alla domanda del p.m.”⁽³⁾.

Nondimeno, “in tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, il diritto al contraddittorio garantito dall'art. 410 cod. proc. pen. alla persona offesa non ha ad oggetto le scelte di merito effettuate dal pubblico ministero sulla ricostruzione dei fatti ed al loro rilievo penale - in ordine alle quali possono essere depositate unicamente memorie ex artt. 90 e 121 cod. proc. pen. valutabili dal giudice ai fini della fissazione dell'udienza camerale di cui all'art. 409, comma secondo, cod. proc. pen. - ma la completezza delle indagini, potendo essere solo indicati nuovi ambiti di indagine e nuove prove”⁽⁴⁾; inoltre, “al fine di valutare l'ammissibilità dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, il giudice, pur non potendo effettuare una valutazione prognostica dell'esito della investigazione suppletiva e delle relative fonti di prova indicate dalla parte offesa, conserva tuttavia il poterdovere di escludere le richieste investigative che appaiano, con immediata evidenza, superflue o comunque inidonee a determinare modificazioni sostanziali del quadro probatorio. (In motivazione, la S.C. ha osservato che l'onere di indicazione posto a carico della persona offesa dall'art. 410, comma primo, cod. proc. pen., è funzionale a consentire al giudicante di sfrondare il procedimento da richieste non serie o meramente esplorative, che sottoporrebbero l'indagato ad un inutile aggravio della sua posizione processuale)”⁽⁵⁾.

Sicchè, alla luce di tutte le argomentazioni (in fatto ed in diritto) richiamate innanzi e in premessa, devono condividersi le argomentazioni compendiate nella richiesta di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero in ordine all'inidoneità degli elementi in atti a sostenere l'accusa in giudizio nei confronti di ciascuno degli odierni indagati, vieppiù considerando che:

- pur a fronte (anche) di fattispecie procedibili d'ufficio, come evidenziato dal difensore degli indagati DEL ZOTTI, CRAMAROSSA e AMATULLI, nel corso dell'udienza camerale, l'atto di querela a nome dell'opponente Magrone Cristina Lucia allegato alla comunicazione di notizia di reato in data 21.9.2017 (cfr. pg. 5 ss.) risulta sprovvisto di sottoscrizione e non autenticato⁽⁶⁾; e, sebbene nell'informativa si chiarisca che l'atto è stato trasmesso a mezzo pec e la Suprema Corte abbia puntualizzato in proposito che “la mancata identificazione del soggetto che presenta la querela non determina l'invalidità dell'atto allorché ne risulti accertata la sicura provenienza”⁽⁷⁾, nel caso di specie agli atti non risulta allegata la ricevuta della pec in questione, onde constatare la coincidenza tra identità del nominativo del mittente e del querelante (a differenza, ad esempio, dell'atto stragiudiziale di significazione trasmesso a mezzo pec in data 27.9.2017, che reca comunque sia una sottoscrizione a firma della Magrone, che l'autentica del

³⁾ Cfr. Corte Cost., sent. n. 478 del 1993.

⁴⁾ Cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. VI, 21.6-20.7.2016, n. 31274

⁵⁾ Cfr. Cass. pen., sez. III, 3.11.2016-3.4.2017, n. 16551.

⁶⁾ Cfr., sul punto, *a fortiori*, Cass. pen., sez. V, 5.10.2005 – 15.3.2006, n. 9004: “la querela depositata da un incaricato necessita, ex art. 337 cod. proc. pen., della sottoscrizione autentica; a tal fine non rileva la circostanza che la persona offesa dal reato sia un avvocato, in quanto sussiste, comunque, la necessità della nomina di un difensore che l'assisti nel corso del giudizio, considerato che non vi è alcuna norma che legittimi l'avvocato all'autenticazione della propria firma, ove agisca come privato cittadino”.

⁷⁾ Cfr. Cass. pen., SS. UU., 28.3-17.6.2013, n. 26268.

difensore). Sicchè non risultano comunque indefettibilmente acclarati i presupposti di cui agli artt. 336 ss. c.p.p.. Viceversa, è allegata in atti (cfr. allegato 61) la pec. a nome della Magrone, di trasmissione della integrazione di querela in data 23.2.2018 (data in cui, con riferimento alla fattispecie procedibile a querela- art. 595 c.p.-, sarebbero comunque decorsi i termini di cui all'art. 124 c.p.):

- l'opposizione alla richiesta di archiviazione risulta presentata da un difensore, ma agli atti è carente la nomina in favore del predetto da parte di Magrone Lucia Cristina; la Magrone, inoltre, risulta deceduta in data 2.3.2019 (cfr. dichiarazione verbalizzata nel corso dell'udienza camerale del 25.11.2019, in cui il difensore ha contestualmente depositato un atto di nomina a firma di Domenico Magrone e atto pubblico di accettazione di eredità registrato in Foggia e trascritto in Bari data 21.6.2019; tant'è che a nome dello stesso risulta la comunicazione di differimento udienza effettuata in data 19.2.2021 a mezzo snt al difensore) e, secondo quanto evidenziato dalla Suprema Corte, "agli eredi o ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta non in conseguenza del reato non è riconoscibile la facoltà di opporsi alla richiesta di archiviazione, nè quella di presentare ricorso contro il provvedimento di accoglimento della stessa" ⁽⁸⁾;

nel merito, poi:

- la stessa PETRONELLI, già in data 10.8.2017 (e dunque in epoca precedente alla querela della Magrone pervenuta presso la Stazione dei Carabinieri di Modugno in data 20.9.2017), aveva sporto denuncia in ordine alla pubblicazione della relazione n. 101108 del 23.2.2017, significando che *"da un confronto eseguito da lei stessa tra l'originale della relazione n. 10108 da lei custodita in cassaforte e quella pubblicata sul sito web sarebbero emerse delle difformità e pertanto quest'ultima sarebbe stata acquisita al di fuori ed in violazione di qualsiasi norma che regola l'accesso agli atti"*; in senso conforme anche il tenore della nota prot. 45576 del 4.9.2017 (con riferimento all'accesso agli atti): dal ché si desume, per un verso, la non (sicura) rimproverabilità della condotta in questione alla predetta indagata (quantomeno sotto il profilo relativo all'elemento soggettivo dell'addebito); e, per altro verso, (quantomeno) l'assenza di concreti riscontri in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo delle fattispecie di cui agli artt. 323 e 328 c.p.;
- devono, sotto altro aspetto, essere condivise le argomentazioni del Pubblico Ministero circa l'impossibilità di individuare i soggetti responsabili della diffusione della relazione prot. 10818 del 23.2.2017: vieppiù considerando il notevole lasso temporale intercorso, si tratta, infatti, di una lacuna investigativa allo stato non emendabile a livello pratico;
- agli altri indagati, in quanto estranei all'amministrazione comunale, non risulterebbero comunque ascrivibili i reati propri di cui agli artt. 323 e 328 c.p.

Rilevato, quindi, che, allo stato, in ragione delle predette emergenze, con riferimento alle fattispecie di reato ascritte agli odierni indagati non risultano ipotizzabili ulteriori temi di investigazione.

P.Q.M.

visti gli artt. 408 e ss. c.p.p.,

dichiara inammissibile l'opposizione.

dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico

⁸) Cfr. Cass. pen., sez. II, 9.11.2012- 13.2.2013, n. 7043; nonchè sez. V, 22.11.2013 – 17.2.2014, n. 7464 secondo cui "è inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa avverso il decreto di archiviazione, se la stessa è deceduta - non in conseguenza del reato- dopo la proposizione della impugnazione".

Ministero.

Bari, 8 febbraio 2022

Il G.i.p.

Paola Angela De Santis

Paola Angela De Santis

TN137
Depositato/In
Bari 8.02.2022
L'Assistente

[Signature]

BRUNO VIGILANTI

AVVOCATO

NOMINA DEL DIFENSORE DI FIDUCIA E PROCURA SPECIALE

Io sottoscritta PETRONELLI Rosalisa, nata a Bari il 25.06.1979 e residente in Triggiano (BA) alla via Francesca Fallacara n. 87, indagata nel procedimento penale n. 3152/18 r.g.n.r. Bari,

n o m i n o

quale mio difensore di fiducia nel suddetto procedimento penale l'avv. Bruno Vigilanti del foro di Bari, con studio in Bari alla via Andrea da Bari n. 103; contestualmente conferisco

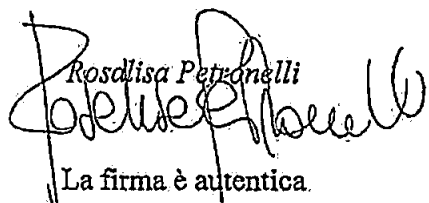
p r o c u r a s p e c i a l e

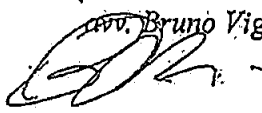
al nominato difensore, perché in mia vece e conto esprima, anche per il tramite di sostituti processuali appositamente nominati, la volontà di richiedere, alternativamente e/o cumulativamente, il giudizio abbreviato (artt. 438 e ss. c.p.p.); l'applicazione della pena (artt. 444 e ss. c.p.p.); la sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 464bis e ss. c.p.p.); la richiesta di lavoro di pubblica utilità (art. 186, comma 9bis D. Lgs. n. 285/92); nonché, la volontà rinunciare, in tutto o in parte, ai motivi di impugnazione (art. 589 c.p.p.); ovvero, di concordare sull'accoglimento totale o parziale dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi (art. 599bis c.p.p.); ovvero ancora, di rinunciare, in tutto o in parte, ai motivi di riesame personale ex art. 309, di riesame reale ex art. 322 c.p.p. o di appello ex artt. 310 c.p.p. e 322bis c.p.p.;

a u t o r i z z o

il difensore nominato, ai sensi e per gli effetti tutti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/03, a trattare, comunicare e diffondere i miei dati personali per le finalità di cui al presente mandato.

Bari, lì 21 novembre 2019


Rosalisa Petronelli
La firma è autentica.


avv. Bruno Vigilanti

BRUNO VIGILANTI

AVVOCATO

NOTA SPECIFICA

in materia penale

proc. pen. n. 3152/18 r.g.n.r. Bari – n. 1872/19 r.g. G.I.P. Bari

c/PETRONELLI Rosalisa

	SPESE	ONORARI
COMPETENZA GIP		
Fase di studio della controversia		€ 450,00
Fase introduttiva del giudizio		€ 540,00
Fase decisionale		€ 1.350,00
Compenso tabellare¹		€ 2.340,00
ex art 12, comma 3, D.M. 55/2014		
Rimborso forfettario (15% di € 2.340,00)		€ 351,00
C.A.P. (4% di € 2.691,00)		€ 107,64
TOTALE		€ 2.798,64

Bari, li 30 marzo 2022

avv. Bruno Vigilanti

¹ *Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018.*

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.

Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale (per importi maggiori di Euro 77,47).

Zimbra

m.cesiri@comune.modugno.ba.it

Re: Sinistro aperto presso Comapagnia - Richiesta

6024

Da : Rosalisa PETRONELLI
<r.petronelli@comune.modugno.ba.it>

lun, 29 ago 2022, 12:00

Oggetto : Re: Sinistro aperto presso Comapagnia - Richiesta

A : Maria Antonietta FLORIO
<m.florio@comune.modugno.ba.it>

Cc : Manuela CESIRI <m.cesiri@comune.modugno.ba.it>

Buongiorno

ho sentito il sig. Maostromauro dell'Assiteca in quanto non riuscivo a comprendere il senso della richiesta.

Mi ha detto che non spetterebbe a me il riscontro ma al comune.

Tuttavia confermo che per questo sinistro, fermo restando che il fatto è accaduto durante il servizio prestato al Comune di Modugno, ho avuto conoscenza dei fatti mentre ero al Comune di Noicàtaro e quindi in posizione di aspettativa, e la mail del 11/04 è stata la prima che ho inviato, circa questo sinistro.

Saluti

Rosalisa

Da: "Maria Antonietta FLORIO" <m.florio@comune.modugno.ba.it>

A: "Rosalisa PETRONELLI" <r.petronelli@comune.modugno.ba.it>

Cc: "Manuela CESIRI" <m.cesiri@comune.modugno.ba.it>

Inviato: Lunedì, 29 agosto 2022 10:34:11

Oggetto: Sinistro aperto presso Comapagnia - Richiesta

Gentilissima,

in relazione al sinistro aperto presso la Compagnia ai fini della tutela legale si trasmette la richiesta pervenuta in data odierna.

In attesa di cortese riscontro

Cordiali saluti

Dott.ssa Maria Antonietta Florio

Responsabile Servizio Affari Generali

Sede: Piazza del Popolo, 16
70026 - Modugno (BA)

Tel: +39 080.58.65.705

mail: m.florio@comune.modugno.ba.it

P.E.C.: affarigenerali.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

www.comune.modugno.ba.it

Non stampare questa e-mail.

Questo messaggio è rivolto esclusivamente al destinatario/ai destinatari indicati nello stesso. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali e riservate. La diffusione, distribuzione e/o la copia del contenuto del presente messaggio da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è severamente vietata ai sensi del codice penale, in particolare dell'art. 616 c.p., della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali italiana, tra cui il D.Lgs. 196/2003 e ss.mm. (Codice Privacy), ed europea, tra cui il Regolamento (UE) 2016/679, nonché ai sensi del D.Lgs. 30/2015 (Codice della proprietà industriale) e in particolare della relativa disciplina sui segreti commerciali. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, non avete alcuna autorizzazione ad utilizzare, distribuire, stampare o copiare in tutto o in parte, direttamente o

indirettamente, lo stesso ed ogni suo allegato, e vi invitiamo a distruggere subito il messaggio, ogni suo allegato, ed ogni eventuale loro copia dai vostri sistemi, e di darne immediata comunicazione inviando una e-mail all'indirizzo del mittente. Il mittente non potrà essere ritenuto in alcun modo responsabile per eventuali conseguenze pregiudizievoli e/o danni derivanti dalla spedizione e ricezione del presente messaggio di posta elettronica. Questo messaggio è stato oggetto di verifiche contro la presenza virus informatici, tuttavia si declina ogni responsabilità in merito a eventuali danni causati da virus non rilevati.

Please don't print this e-mail.

This message is for the sole use of the intended recipient(s) named above. Any information included in the message, including attachments, is strictly confidential and is protected by law. Any disclosure, distribution and/or copying of this message by any subject different from the named recipient(s) is strictly prohibited by local criminal law, by National and European legislation on data protection, including Regulation (EU) 2016/679, as well as by National and European intellectual property laws, in particular the relevant provisions on business secrets. If you are not the intended recipient, you are not authorized to use, distribute, print or copy any part of this message or of any attachment, whether directly or indirectly, and you are requested to delete this message and any attachment and all copies of it and of any such attachment from your system immediately, after which, please inform us immediately about the deletion by sending a message to the e-mail address of the sender. The sender cannot be held responsible or liable in any way whatsoever for and/or in connection with any consequences and/or damage resulting from the dispatch and receipt of this e-Mail. This message has been scanned for computer viruses, however we do not accept any liability whatsoever in respect of any potential damage caused by any virus which is not detected.

Stampare altri allegati? No



CITTÀ DI MODUGNO

Città Metropolitana di Bari

SERVIZIO 4 – ASSETTO DEL TERRITORIO

Via Rossini n° 49 – 70026 Modugno tel 080.5865396
assetto del territorio.comune.modugno@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: trasmissione documenti sinistro Comune di Modugno/Petronelli

Facendo seguito alla nota prot. 28531 del 23/06/2022 si trasmette la documentazione richiesta come di seguito elencata:

- informativa al consenso al trattamento dei dati personali e sensibili debitamente sottoscritta;
- copia del primo atto relativo al procedimento penale 3152/18 RGNR notificato alla Sig.ra Petronelli;
- Dichiarazione dell'Ente che evidenzia il rapporto lavorativo/mandato e la sua durata tra il Comune e ciascun dipendente /amministratore coinvolto nel procedimento penale e richiedente il patrocinio legale dell'Ente;
- Dichiarazione ex art. 1910 c.c. sull'esistenza/inesistenza di altre polizze a garanzia del medesimo rischio contratte dall'assicurata.

Saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 4
ASSETTO DEL TERRITORIO E RIGENERAZIONE URBANA

Arch. Rosalisa Petronelli

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

ROSALISA
PETRONELLI
20.07.2022
10:36:11
GMT+01:00

